



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
SETTORE DOTTORATO E ASSEGNI DI RICERCA

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXII ciclo.
Scadenza presentazione domande: 10 giugno 2016.

D.R. n. 1235 DEL 06/04/2016

IL RETTORE

- Vista la Legge 13.08.1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 21.08.1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge 30.11.1989, n. 398, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14.12.1989 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 4 della Legge 03.07.1998, n. 210, pubblicata sulla G.U. n. 155 del 06.07.1998, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.02.2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.04.2001, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26.07.2001, relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
- Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. n. 1218 del 16.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26.11.2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 03.11.1999, n. 509;
- Visto il Decreto Ministeriale 18.06.2008 con il quale l'importo minimo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato fissato in Euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2011 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. 490 del 07.12.2011, pubblicato su G.U. Serie generale n. 290 del 14.12.2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Ministeriale 08.02.2013, n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.2013, con cui è stato emanato il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- Visto il Decreto Rettorale n. 347 del 05.06.2013, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Decreto Ministeriale Prot. 639 del 19.08.2014 di accreditamento quinquennale, pari a tre cicli consecutivi, dei corsi di dottorato di ricerca presentati dall'Università degli Studi di Genova per l'a.a. 2014/2015;
- Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XXXII ciclo - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
- Vista la nota del MIUR Prot. n. 0006363 del 11.03.2016 avente ad oggetto "Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2016/2017 - XXXII ciclo."
- Viste le delibere del Senato Accademico nelle sedute del 23.02.2016 e 22.03.2016;
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 24.02.2016 e del 23.03.2016;
- Considerato che ai sensi della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 0006363 del 11.03.2016 il termine per la valutazione delle proposte di accreditamento e di conferma dell'accREDITAMENTO presentate dalle Università è il 15 giugno 2016;
- Vista la convenzione per l'istituzione del corso di dottorato in "Digital humanities. Tecnologie digitali, arti, lingue, culture e comunicazione", stipulata in data 17.06.2014 e la nota dell'Università degli Studi di Torino prot. n. 14027 del 09.03.2016 di adesione per il XXXII ciclo;
- Vista la convenzione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per l'istituzione dei corsi di dottorato in "Bioengineering and robotics", "Neuroscienze", "Scienze e tecnologie della chimica dei materiali", "Scienze e tecnologie per l'ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni" e per il supporto dei corsi di dottorato in "Fisica" e in "Matematica", stipulata in data 25.03.2016;
- Visto il "Collaboration agreement between Queen Mary University of London and Università degli Studi di Genova" per l'istituzione del Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments (EMJD ICE);
- Vista la convenzione con la Fondazione Bruno Kessler per l'attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in Informatica e ingegneria dei sistemi/Computer science and system engineering, stipulata in data 05.04.2016;

- Viste le convenzioni stipulate con Enti esterni per il finanziamento di borse di studio;
- Viste le delibere dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Genova per il finanziamento di borse di studio.

DECRETA

Art. 1 - Attivazione

1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XXXII Ciclo – di durata triennale con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova, riportati nell'**allegato A**.
2. Il concorso si svolgerà secondo una delle seguenti modalità, indicate per ciascun corso nell'**allegato A**:
 - per titoli;
 - per titoli ed esami;
 - per titoli e colloquio.
3. Ai sensi del presente bando si intendono per 'titoli' le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di referenza, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli, di cui al comma 2 lett. d) e ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente bando.
4. Per ciascun corso nell'allegato A sono indicati:
 - il Coordinatore del corso;
 - il Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca;
 - il numero dei posti ed il numero delle borse di studio con la precisazione dell'importo e dei soggetti finanziatori, anche in relazione ai singoli curricula, se previsti;
 - gli eventuali posti in soprannumero in favore di soggetti che abbiano conseguito il titolo all'estero;
 - l'importo della seconda rata relativa ai contributi per l'accesso e la frequenza del corso, per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio;
 - la denominazione dei soggetti convenzionati, nel caso di dottorati istituiti in convenzione con altre Università e/o con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
 - l'eventuale rilascio di titolo doppio e/o congiunto, nel caso di dottorati in consorzio o convenzione con altre Università;
 - le informazioni concernenti il calendario, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove e i temi di ricerca per ciascun corso o curriculum di corso.
5. Il numero delle borse di studio può essere aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il termine di scadenza del bando.
6. L'aumento del numero delle borse può determinare l'incremento del numero dei dottorandi iscrivibili. Sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di cui al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.
7. In caso di revoca dell'accreditamento o non concessione da parte del Ministero per uno o più corsi a seguito delle procedure disposte con la succitata nota prot. 0006363 del 11.03.2016 verrà immediatamente sospesa l'attivazione dei corsi interessati;
8. Le informazioni relative ai corsi attivati, l'eventuale incremento nel numero delle borse/posti, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 nonché il calendario delle prove, pubblicate nell'allegato A del presente bando, possono essere eventualmente aggiornate/rettificate, fino a 15 gg. prima dell'inizio delle prove, mediante diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina:
<http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/>.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla scadenza del bando, di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi con riserva coloro che conseguano la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne siano in possesso entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016.
2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
 - a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
 - b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
3. Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
4. Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile. L'eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la "dichiarazione di valore" siano presentate entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.
5. Il rilascio della suddetta documentazione e dell'eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2016-2017", disponibile all'indirizzo <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>.

Art. 3 - Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all'indirizzo <http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato>, **entro le ore 12.00 (ora italiana) del 10 giugno 2016** (termine di scadenza del bando).
- La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, che il candidato deve stampare e presentare, debitamente sottoscritta, al momento dell'eventuale ammissione al corso.

2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
- b) la denominazione del corso di dottorato, e, se previsto, del curriculum ed eventuale tema di ricerca per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di ammissione. Il candidato può presentare domanda per partecipare alle procedure selettive relative a non più di **due curricula** dello stesso corso. **Si precisa che deve essere inserita una distinta domanda per ogni corso e/o curriculum prescelto. Le domande presentate dopo le ore 12.00 del 10 giugno 2016 non saranno prese in considerazione.**
- c) la cittadinanza;
- d) tipo e denominazione della laurea posseduta con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne sia in possesso entro il termine perentorio del **31 ottobre 2016**, è **ammesso con riserva** e dovrà, **a pena di esclusione**, perfezionare la propria domanda di iscrizione mediante autocertificazione del titolo conseguito da presentare al Servizio alta formazione, a mezzo fax al seguente numero 010/2099539 con allegata copia di valido documento di identità, **entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2016 (non fa fede il timbro postale di spedizione)**;
- e) l'eventuale condizione di 'borsista di stato estero' o 'borsista in specifico programma di mobilità internazionale';
- f) solo per i concorsi che prevedono un colloquio: la lingua straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il colloquio;
- g) solo per cittadini stranieri per i concorsi che prevedono un colloquio: il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- h) solo per i concorsi per titoli: il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- i) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

3. I candidati dovranno scegliere non meno di uno e non più di tre referenti a supporto della candidatura, fatta eccezione per i corsi per i quali nell'allegato A è esclusa la presentazione di lettere di referenza. I referenti dovranno essere docenti universitari o esperti della materia. Le lettere di referenza dovranno essere inviate direttamente dai referenti, entro il termine di scadenza del bando, al Coordinatore del corso di dottorato all'indirizzo indicato nell'allegato A. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare nominativo, qualifica e sede di servizio dei referenti da essi scelti.

4. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura on-line:

- a) documento di identità in corso di validità e fronte/retro in caso di carta d'identità o patente di guida;
- b) *curriculum vitae et studiorum* del candidato. Nel predetto *curriculum* possono essere incluse tutte le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale è presentata domanda. Queste informazioni, a titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti, ecc.;
- c) un progetto di ricerca concernente una o più tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come riportate nell'allegato A (dieci pagine al massimo);
- d) un documento contenente il titolo della tesi e una sintetica descrizione di quest'ultima nonché un'elencazione degli esami sostenuti, della loro votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi programmi;
- e) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine;
- f) solo per i candidati che presentano domanda in qualità di 'borsista di stato estero' o 'borsista in specifico programma di mobilità internazionale': documentazione attestante il conferimento della borsa;
- g) gli eventuali ulteriori documenti, richiesti dai singoli corsi o curricula, indicati nell'allegato A.

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.

5. I documenti di cui al precedente comma 4 potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per la possibilità di presentare i documenti in una lingua diversa dalle predette si rimanda all'allegato A.

6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione saranno sottoscritte nel documento di cui al comma 3, punto g) e avranno altresì valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.

7. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

8. L'Università si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.

Art. 4 – Procedure di ammissione

1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ed è effettuata da ciascuna Commissione giudicatrice secondo le seguenti modalità:

- a) nei concorsi per titoli, la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità, e provvederà successivamente a stilare la graduatoria dei candidati idonei;

b) nei concorsi per titoli e colloquio, la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità e i criteri di valutazione del colloquio.

Provvederà quindi a stilare la graduatoria degli ammessi al colloquio, che sarà affissa, prima del colloquio, presso il Dipartimento/struttura di ricerca di appartenenza.

Il colloquio comprende l'illustrazione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel *curriculum vitae et studiorum*, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera;

c) nei concorsi per titoli ed esami la Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità, e i criteri e le modalità di valutazione di entrambe le prove concorsuali (scritta e colloquio).

Provvederà quindi a stilare la graduatoria degli ammessi alle prove di esame, che sarà affissa, prima delle prove, presso il Dipartimento/struttura di ricerca di appartenenza.

Le prove consistono in una prova a contenuto teorico e/o pratico, relativamente agli argomenti e secondo le eventuali ulteriori previsioni riportate nell'allegato A, ed in un colloquio.

La prova a contenuto teorico e/o pratico si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Il colloquio consiste nella discussione della prima prova e nell'illustrazione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel *curriculum vitae et studiorum*, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera.

2. A prescindere dal tipo di concorso svolto, nel caso di pari merito, le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, mentre per i posti senza borsa viene data preferenza al più giovane di età.

3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identità.

Art. 5 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

1. Il Rettore, su proposta del collegio dei docenti nomina, con proprio decreto, le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati. Le commissioni sono composte di almeno tre docenti per ciascun corso; possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche o private di ricerca.

2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati.

3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della struttura o del dipartimento presso cui si è svolta la prova.

4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro il giorno **10 agosto 2016**, esclusivamente nei seguenti modi:

- affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di appartenenza;
- affissione all'albo di Ateneo;
- pubblicazione sul sito internet

<http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/>.

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

Art. 6 - Ammissione ai corsi

1. I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva in più corsi o curricula di dottorato devono **esercitare l'opzione** per uno di essi, a pena di decadenza, nei termini indicati all'art. 8.

3. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarità di borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta ad un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Gli iscritti ad un corso di specializzazione medica presso l'Università degli Studi di Genova possono essere ammessi, ove vincitori del concorso di ammissione, alla frequenza congiunta di corso di dottorato con sede presso lo stesso Ateneo limitatamente all'ultimo anno della scuola di specializzazione, a condizione che tale frequenza congiunta sia compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola, e previo nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

6. In ogni caso, il totale degli ammessi non può essere superiore al numero complessivo di posti disponibili, salvo i posti soprannumerari di cui al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.

Art. 7 - Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva hanno facoltà, in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.

3. In caso di parità di voti, ai fini dell'attribuzione delle borse di studio, prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può fruirne una seconda volta.
5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
6. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente di ciascuna borsa di studio è specificato nell'**allegato A**.
7. La borsa di dottorato è erogata in rate con cadenza mensile, ha durata annuale ed è rinnovata annualmente a seguito del superamento della verifica, attestato dal collegio dei docenti, che dimostri il regolare e proficuo svolgimento delle attività di ricerca previste per l'anno precedente.
8. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.
9. A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
10. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
- Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

Art. 8 – Scadenario e contenuti della domanda di iscrizione

1. I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato dovranno presentare o far pervenire all'Area didattica e studenti, Servizio Alta Formazione (via Bensa, 1 - Il piano – 16124 Genova), domanda di iscrizione secondo le scadenze di seguito riportate.

Entro il 10 agosto	Pubblicazione graduatorie
Giovedì 1 settembre	inizio iscrizioni per candidati vincitori di borsa
Mercoledì 7 settembre	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa
Giovedì 8 settembre	Pubblicazione sul sito elenco nominativi per posti con borsa residui http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
Mercoledì 14 settembre	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione del 8/9/2016
Giovedì 15 settembre	pubblicazione sul sito elenco nominativi per posti con borsa residui http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
Mercoledì 21 settembre	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione del 15/9/2016
Giovedì 22 settembre	pubblicazione sul sito elenco nominativi per posti con borsa residui http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
Mercoledì 28 settembre	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione del 22/9/2016
Giovedì 29 settembre	pubblicazione sul sito elenco nominativi per posti con borsa residui http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
Giovedì 29 settembre	pubblicazione sul sito elenco nominativi per posti senza borsa http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/
Mercoledì 5 ottobre	termine ultimo per l'iscrizione dei candidati vincitori di borsa di cui alla pubblicazione del 29/9/2016 e dei candidati senza borsa di cui alla pubblicazione del 29/9/2016
Le tempistiche di ulteriori eventuali ripescaggi per posti con borsa e senza borsa saranno pubblicate sulla pagina web http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/	

I termini sopra indicati sono perentori a pena di decadenza e non fa fede il timbro postale di spedizione.

La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro detti termini verrà considerata rinuncia al posto con borsa o al posto senza borsa. Anche i candidati non ancora laureati devono rispettare i predetti termini, oltre a dover inviare la prevista autocertificazione entro il termine del 31/10/2016.

Nel caso di spedizione postale, la domanda deve essere anticipata via fax al n. 010-209 9539 entro la scadenza sopra riportata.

2. Nella domanda di iscrizione il vincitore deve dichiarare oltre ai dati anagrafici e all'indicazione del corso e, se previsto, del curriculum prescelto:

- di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altra Università ovvero di essere iscritto all'ultimo anno di corso di specializzazione medica con sede presso l'Università degli Studi di Genova e di aver ottenuto il nulla osta dal consiglio della scuola;
- di frequentare con impegno esclusivo e a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalità stabilite dal collegio dei docenti.

Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:

- di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato;
- di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia di un documento di identità, fronte e retro, in carta libera;

- b) una fototessera;
- c) Solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio: ricevuta del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza ai corsi. L'importo della prima rata verrà comunicato mediante apposito avviso all'indirizzo: <http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati>. Gli studenti fruitori di borsa di studio sono tenuti soltanto al versamento dell'importo relativo alla marca da bollo pari a € 16,00.
- d) Per tutti gli studenti tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi della Legge Regionale 27 giugno 2012 n. 22: ricevuta del versamento.
- e) I suddetti versamenti possono essere effettuati on-line o mediante bollettino bancario freccia attraverso le modalità riportate all'indirizzo http://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online.

Art. 9 – Divieti e rinunce

1. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Università, fatta eccezione per i corsi di specializzazione medica, secondo le modalità riportate all'art. 6 comma 5.
2. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attività fino al momento della rinuncia.
3. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 10 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze:
 - a) la prima rata dovrà essere versata all'atto dell'iscrizione;
 - b) la seconda rata, specificata nell'allegato A) per ciascun corso, dovrà essere versata **entro il 30 giugno 2017**.
2. La tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 8, comma 3, lett. c), dovrà essere versata, da tutti i dottorandi tenuti al pagamento ai sensi della Legge Regionale 27 giugno 2012 n. 22, all'atto dell'iscrizione.
3. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi competenti. L'importo della seconda rata per ciascun corso è fissato annualmente per tutti i cicli attivi.
4. Il mancato pagamento nei termini suddetti dà luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

Art. 11 - Svolgimento dei corsi

1. Il corso inizia formalmente dal 1° novembre 2016 e ha durata triennale.
2. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto all'art. 6 comma 4.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del collegio dei docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del precedente art. 3, comma 3, lett. c), durante il corso il dottorando svolgerà la ricerca assegnata dal collegio dei docenti.
5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
6. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternità, paternità, malattia, frequenza di un master universitario e di Tirocinio Formativo Attivo presso la medesima sede. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile, sosterrà l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a 30 giorni comporta l'immediata sospensione della borsa.
7. Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al collegio dei docenti una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta. Il collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il collegio dei docenti, sentito il tutore, delibera sull'ammissione del dottorando all'anno successivo o all'esame finale; nel caso di risultati insufficienti, propone al Magnifico Rettore di decretare l'esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso.
8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai sensi del comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione all'anno successivo, provvedendo – ove tenuti – al pagamento della prima rata e della tassa regionale di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) negli importi stabiliti annualmente.

Art. 12 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso a seguito della discussione pubblica di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
- Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale della commissione di esame, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione - Settore dottorato e assegni di ricerca" e "Area Didattica e studenti – Servizio alta formazione – Settore alta formazione", e trattati per le finalità di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le disposizioni del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 14 – Diffusione

1. Il presente bando di concorso è disponibile sul sito Internet dell'Università degli Studi di Genova alla pagina <http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/>. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso "Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione - Settore dottorato e assegni di ricerca" all'indirizzo e-mail dottorato-assegni@unige.it.



IL RETTORE

Responsabile del procedimento: dott. Aldo Spalla
Tel. 010/2099618